

Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 4 istruttoria
- Art. 5 spese ammissibili
- Art. 6 attività transfrontaliera
- Art. 7 ammontare del finanziamento
- Art. 8 concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 9 rendicontazione del finanziamento
- Art. 10 revoca del finanziamento
- Art. 11 controlli
- Art. 12 rinvio
- Art. 13 norma transitoria
- Art. 14 entrata in vigore

## **art. 1** finalità

**1.** Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, svolti anche al di fuori del territorio nazionale, alle componenti regionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea, in attuazione dall'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

## **art. 2** soggetti beneficiari

**1.** Sono soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente regolamento le organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia componenti delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea.

## **art. 3** presentazione della domanda di finanziamento

**1.** L'organizzazione sindacale presenta la domanda di finanziamento al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, corredata da:

- a) copia dello statuto dell'associazione costituita fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea di cui l'organizzazione sindacale è componente;
  - b) elenco del personale dell'organizzazione sindacale incaricato a svolgere attività presso le associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea.
- 2.** La domanda di finanziamento è redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è trasmessa a mezzo PEC.

#### **art. 4 istruttoria**

- 1.** Le domande di finanziamento pervenute entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, sono valutate sulla base di una preventiva verifica di ammissibilità relativa alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti.
- 2.** Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, su indicazione del responsabile dell'istruttoria, ne dà comunicazione all'organizzazione sindacale indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
- 3.** Il Servizio, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

#### **art. 5 spese ammissibili**

- 1.** Sono ammissibili al finanziamento le quote delle organizzazioni sindacali da versare per lo svolgimento di attività transfrontaliere promosse o realizzate dalle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea nell'anno civile indicato nella domanda, di cui all'articolo 6.

#### **art. 6 attività transfrontaliera**

- 1.** La quota di cui all'articolo 5, al netto degli eventuali rimborsi ottenuti dalla Confederazione europea dei sindacati, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile, è riferita esclusivamente al sostegno delle seguenti spese:
  - a) realizzazione di ricerche e studi;
  - b) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attività divulgative e pubblicitarie;
  - c) servizi di traduzione e interpretariato e noleggio di impianti di interpretazione e amplificazione;
  - d) progettazione, redazione e stampa di pubblicazioni o di materiale promozionale, anche se realizzato su supporto multimediale;
  - e) locazione degli spazi destinati allo svolgimento delle iniziative;
  - f) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi di costi per spostamenti, pasti e pernottamenti;
  - g) corrispettivi relativi a contratti di affidamento da parte dell'associazione delle iniziative promosse, ivi compresi eventuali servizi di catering o di altri servizi di ristoro che non implicano necessariamente l'organizzazione di un catering;
  - h) consulenze professionali;
  - i) spese per l'affitto e la manutenzione di locali destinati allo svolgimento di attività istituzionale;
  - j) missioni del personale di cui all'articolo 3, comma 1, nei seguenti limiti:

1. pasti consumati in numero di due a giornata e fino a un massimo di 30,00 euro a persona per pasto in Italia o fino a un massimo di 50,00 euro a persona per pasto all'estero, oltre a un eventuale altro pasto giornaliero, di valore massimo di euro 5,00 a persona, se alternativo alla prima colazione;
2. pernottamenti in strutture alberghiere, sino alla prima categoria (4 stelle non di lusso), in camera singola, ove disponibile, e con prima colazione se inclusa nel costo del pernottamento;
3. spese di viaggio per mezzi di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima o aerea entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, comprensivi dell'eventuale uso di cuccetta, effettuati in classe economica;
4. spese di viaggio con mezzi di trasporto privati, con rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI;
5. spese per pedaggi e parcheggio;
6. spese per l'utilizzo di taxi, ove non sia possibile l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto pubblico o privato;
- k) spese per acquisto di impianti telefonici mobili o di altre attrezzature informatiche e tecnologiche;
- l) stipendi e compensi a personale con compiti di coordinamento delle attività, di sportello, di segreteria amministrativa o di contabilità, ivi comprese le spese per il versamento di contributi previdenziali e di ritenute d'acconto;
- m) spese per la formazione degli operatori specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- n) spese per acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate;
- o) spese per l'acquisto o il noleggio di software o di piattaforme digitali di comunicazione;
- p) spese per la gestione di account di posta elettronica intestati all'associazione e spese per la realizzazione e gestione di siti internet;
- q) spese per utenze telefoniche, mobili o fisse, a carico dell'associazione, fino a un massimo di 750 euro annui;
- r) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento;
- s) spese per la pulizia e manutenzione ordinaria degli uffici, fino a un massimo di 500 euro annui;
- t) spese per la tenuta della contabilità e spese di assistenza fiscale, se gestite da un soggetto esterno all'organizzazione, fino a un massimo di 1.000 euro annui;
- u) spese bancarie, fino a un massimo di 300 euro annui;
- v) spese per spedizioni postali, fino a un massimo di 500 euro annui;
- w) spese per l'acquisto di marche da bollo;
- y) spese di cancelleria.

## **art. 7** ammontare del finanziamento

1. L'ammontare del finanziamento di cui al presente regolamento è determinato nella misura massima dell'80 per cento della quota di cui all'articolo 5, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario di riferimento.

## **art. 8** concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio concede il finanziamento ripartendo le risorse annualmente disponibili tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ritenuta ammissibile, in maniera proporzionale all'importo della quota e contestualmente eroga il 100% del finanziamento concesso.

## **art. 9** rendicontazione del finanziamento

**1.** Entro il termine del 1 marzo dell'anno civile successivo a quello di riferimento, l'organizzazione sindacale trasmette al Servizio competente la rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, corredata di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta che la quota è stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui all'articolo 6. Tale dichiarazione viene resa a fronte della produzione da parte del legale rappresentante dell'associazione all'organizzazione sindacale:

a) dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati dai quali risulti univocamente il riferimento ad uno o più tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 6, fermo restando che la somma dei pagamenti di tali giustificativi eseguiti da parte dell'associazione ammonti ad un importo almeno pari a quello della quota versata dall'organizzazione a favore dell'associazione;

b) di una relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno civile di riferimento.

**2.** Ove la rendicontazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

## **art. 10** revoca del finanziamento

**1.** Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, comporta la revoca totale del finanziamento.

**2.** Il Servizio comunica la revoca del provvedimento di concessione.

**3.** In caso di revoca, è richiesta all'organizzazione sindacale la restituzione della somma erogata con le modalità previste dal capo secondo, titolo terzo della legge regionale 7/2000.

## **art. 11** controlli

**1.** Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

## **art. 12** rinvio

**1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

## **art. 13** norma transitoria

**1.** In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021:

a) la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) il Servizio competente provvede alla concessione ed erogazione del finanziamento ai sensi dell'articolo 8 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).

## **art. 14** entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.